



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Ravenna, 12 marzo 2020

Prot. n. 62/20-1

Ai Sostituti Procuratori
A tutto il Personale Amministrativo
Alla Sezione di P.G. – tutti i componenti

Oggetto: Emergenza sanitaria – Ulteriori provvedimenti cautelativi.

Il Procuratore della Repubblica

RICHIAMATI

- i propri provvedimenti prot. n. 248 del 24.2.2020, prot. n. 53.I del 29.2.2020, prot. n. 321 del 7.03.2020 e prot. n. 329.U del 10.03.2020, contenenti misure provvisorie ed urgenti in attuazione della Ordinanza contingibile ed urgente n.1 emessa dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna in data 23-2-2020,
- i provvedimenti adottati dal Presidente della Corte d'Appello e dal Procuratore Generale di Bologna, quali " Misure organizzative per contenere il rischio sanitario da contagio di coronavirus Covid-19", giusto decreto provvisorio del 24-2-2020 integrato con provvedimento in data 28.2.2020 all'esito della conferenza dei capi degli Uffici del 27.2.2020 (c.d. "Linee Guida");
- Le linee guida 10.3.2020 del Ministero della Giustizia;
- Le linee guida 186/VV/2020 del C.S.M. delibera dell'11.3.2020;
- I Decreti emessi dal Presidente del Tribunale di Ravenna rispettivamente in data 28.02.2020 e 10.03.2020;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente del 23.02.2020, 4.03.2020, 9.03.2020 e 11.03.2020;

LETTO

- il Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11, che, tra le altre disposizioni, prevede:
 - 1- all'art. 1, comma 2° il differimento urgente delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari fino a tutto il 22 marzo prossimo per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati all'art. 1 comma 1, da intendersi, come meglio specificato nella Relazione Illustrativa del Disegno di legge per la conversione in legge del suddetto decreto, quale "disposizione di portata generale, riferita a tutti i procedimenti e processi civili pendenti (anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato)" per effetto della quale si "dispone la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di impugnazione";
 - 2- all'art. 2, comma 2°, lett. d) ed f):
 - a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
 - b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960 n.1196, ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
 - c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

RITENUTA

- la necessità di adottare ulteriori misure idonee a prevenire il pericolo di contagio, confermando quelle già disposte, assicurando i servizi essenziali alla funzionalità dell'Ufficio, compatibilmente alla intervenuta sospensione legale dei termini processuali *ut supra*;

DISPONE

- 1- per tutte le attività dell'Ufficio e fino al 22 marzo prossimo, ferme le eccezioni di cui al combinato disposto degli artt. 1, comma 1° e 2 comma 2° lett. g) del D.L. 8.03.2020 n. 11, opera la sospensione legale dei termini per il compimento di

qualsiasi atto processuale, con particolare riferimento alla notifica degli avvisi di cui agli artt. 415 bis c.p.p. e 408 c.p.p., agli atti di impugnazione, ai termini per le indagini preliminari;

- 2- E' confermato il punto di ricezione presso l'attuale sportello del casellario giudiziale, munito di vetro divisorio, per le seguenti attività:
 - deposito dei soli atti oggettivamente urgenti da parte di avvocati e privati (es. atti in scadenza, richieste relative a indagati detenuti);
 - Ricezione gli atti penali provenienti dalla polizia giudiziaria, limitatamente a quelli oggettivamente urgenti (richieste misure cautelari, convalide e altri simili);
- 3- Presso lo stesso sportello saranno ricevute le richieste di certificati del casellario giudiziale **solo se connotate da urgenza**, le altre richieste dovendo essere inoltrate tramite al sito di questa Procura della Repubblica;
- 4- L'orario di ricezione degli atti sopra specificati è stabilito dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e l'accesso sarà consentito in pari orario, salvo casi urgenti, quali riti per direttissima, convalide arrestati e/o fermati etc., possibilmente una persona alla volta, mantenendo comunque una distanza adeguata, non inferiore a mt. 2, tra gli utenti, come da direttive sanitarie già diffuse;
- 5- **Non sarà autorizzato lo svolgimento di alcuna attività extra-orario** sia da parte del personale amministrativo che dei componenti della sezione di PG, se non nei casi di comprovate necessità ed indifferibilità, da sottoporsi comunque, su indicazione del Sostituto Procuratore interessato, alla diretta valutazione del Procuratore della Repubblica;

I magistrati, il personale e i componenti della sezione di PG sono altresì invitati:

- allo scrupoloso rispetto delle essenziali misure igienico-sanitarie, più volte precisate nei richiamati provvedimenti e diffuse nei mass-media, onde contrastare la diffusività del contagio;
- di avvalersi, ove possibile, di modalità di interlocuzione da accesso remoto, avvalendosi delle risorse tecnologiche disponibili, comunque evitando contatti ravvicinati;

Il presente provvedimento ha decorrenza immediata ed efficacia, salvo successive modifiche:

- fino al 22 marzo, quanto al punto 1;
- fino al 3 aprile, quanto ai punti seguenti.

Si affigga in cinque esemplari, di cui quattro all'esterno del Palazzo di Giustizia ed uno all'ingresso di questo Ufficio.

Si comunichi al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna, al Prefetto di Ravenna, al Presidente del Tribunale di Ravenna, al Presidente del C.O.A. di Ravenna, al Presidente della Camera Penale della Romagna.

Con nota a parte il presente Ordine di servizio, unitamente ai precedenti, sarà trasmesso al C.S.M. come da questi disposto nelle Linee Guida citate.

Si pubblichino altresì sul sito internet di questa Procura della Repubblica.

Il Procuratore della Repubblica
MANCINI

